

Pisa, 11 aprile 2007.

Oggetto: Volo da diporto o sportivo-uso delle aree per decollo e atterraggio.

Si comunica che, a seguito dell' emanazione da parte della Direzione Generale ENAC, delle disposizioni contenute nella nota 22446/DG del 5 aprile u.s., riguardanti il volo da diporto o sportivo, e l' uso delle aree per decollo e atterraggio, la procedura per il rilascio dell' autorizzazione prevista dal comma 2 dell' art. 3 del DPR 5 agosto 1988, n. 404, ha subito delle variazioni, che si riportano a seguire.

Allo scopo di ottenere l' autorizzazione, la richiesta dovrà essere inoltrata, con congruo anticipo rispetto alla data prevista, per il tramite di un' organizzazione (es. Aero Club, esercente certificato, organizzazione registrata) o scuola VDS riconosciuta dall' Aero Club d' Italia, alla Direzione Aeroportuale competente. Tale organizzazione sarà responsabile della gestione in sicurezza del processo. Alla richiesta deve essere allegata la lista degli apparecchi con relativi estremi di identificazione ed i nominativi dei piloti in possesso delle licenze o attestazioni previste.

L' organizzazione richiedente, al momento della domanda, dovrà inoltre fornire le seguenti informazioni relative all' utilizzo dei VDS:
dichiarazione da parte dei piloti che attestino la conoscenza delle procedure relative agli specifici aeroporti (cartine dell' aerodromo con rotte e circuiti da utilizzare, nelle fasi di decollo e atterraggio, aree di parcheggio, vie di rullaggio, eventuali NOTAM in vigore).

L' autorizzazione potrà essere concessa agli apparecchi ed ai piloti che rispondano ai seguenti requisiti:

- apparecchi a motore provvisti di controllo su tre assi
- apparecchi provvisti di apparato trasponder di modo C (in caso di autorizzazione per aeroporti aperti al traffico commerciale)
- assicurazione stipulata con massimale equiparato ad aeromobile di aviazione generale similare per numero di occupanti
- piloti in possesso di attestato di volo integrato da un corso dedicato alla navigazione aerea rilasciato dall' Aero Club d' Italia, nonché licenza di radiotelegrafia in italiano o inglese. In alternativa piloti in possesso di brevetto di volo.
- apparati radio portatili per uso aeronautico che rispettino la normativa europea (99/05 CE)
- utilizzo banda di frequenza aeronautica 117.9750-137.0000 MHz, sotto le seguenti condizioni:



- comunicazioni radio fra piloti VDS e fra piloti VDS e stazioni di terra;
- non è prevista la fornitura di servizi ATS, qualunque sia la classe di spazio aereo interessato. Il contatto radio con enti ATS potrà essere stabilito soltanto in caso di autorizzazione allo scalo su aeroporti sede di enti ATS.

L' autorizzazione sarà rilasciata di norma per consentire l' uso di aeroporti civili non aperti al traffico commerciale. Saranno previste modalità di separazione tra traffico civile e VDS, che, nel caso di aeroporti con traffico estremamente limitato, eccezionalmente, potranno essere ottenute attraverso un coordinamento operativo stabilito a livello locale.

L' autorizzazione all' utilizzo di aeroporti aperti al traffico commerciale sarà valutata sulla base di motivate necessità (es. in concomitanza di manifestazioni aeree o in caso di limitato livello di traffico).

In tali casi dovrà essere verificata la praticabilità della segregazione tra traffico commerciale e VDS, che dovrà essere portata a conoscenza tramite NOTAM.

In caso di manifestazioni aeree, si dovrà osservare la procedura indicata nella circolare E-NAC OPV-19.

Sarà possibile rilasciare autorizzazioni permanenti, limitate a fasce orarie predefinite nel corso della giornata o circoscritte a determinati giorni o periodi di tempo, purchè sia rispettato il principio di separazione tra traffico civile e VDS.

Il Direttore Aeroportuale

D.ssa Donatella Barsotti